



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 413 del 08/06/2022

**Oggetto:** RIASSUNZIONE GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SINISTRO RCT DI RIFERIMENTO ASL VCO-2011-392 (B.S.L.A.)  
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PAOLO SALVINI DI TORINO

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Valente Margherita

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**RICHIAMATI** - il sinistro RCT ASL VCO-2011-392 (B.S.A.L.) radicato sul Programma Assicurativo Regionale per i Rischi Sanitari - Annualità 2011 ed affidato per la gestione al Loss Adjuster regionale dell'epoca ovvero allo Studio RAVINALE di Torino ora "SHAM Assicurazione e Gestione Sinistri";

- il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione R.G. 32586/2019, promosso dalla ASL VCO su indicazione del Loss Adjuster e attraverso l'avv. Paolo SALVINI di Torino, avverso la Sentenza n. 2689/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, ritenendo sussistere fondati motivi di impugnazione;

**PRESO ATTO** - della Sentenza n. 9010/2022 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso ed ha cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione;

**CONSIDERATO** - che il sinistro in argomento è stato radicato sul Programma Assicurativo Regionale, Livello Primary, Annualità 2011, garantito da polizza stipulata con la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. di Genova;

- che con Decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 29.07.2011, su proposta dell'ISVAP, è stata "disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di FARO";

- che con nota protocollo d'arrivo n. 53307/11 del 09.08.2011 il Broker assicurativo aziendale e regionale dell'epoca, MARSH SPA di Cremona, informava dell'emissione del citato Decreto e forniva precisazioni in merito;

- che in data 14.12.2011, la ASL V.C.O., con propria nota prot. 80964/11 provvedeva ad inoltrare al Commissario Liquidatore di FARO S.p.A. in LCA elenco e valorizzazione di tutti i sinistri RCT/O aperti sul Programma Assicurativo – Annualità 2008/2011, - tra i quali anche il sinistro RCT ASL VCO 2011-392 (B.S.L.A.);

- che la A.O.U. "Città della Salute e della Scienza" di Torino – giusta nota protocollo d'arrivo n. 79064/21 del 15.12.2021 e quindi in



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

pendenza del giudizio di Cassazione – comunicava l'esaurimento del Fondo Regionale – annualità 2011;

- che le condizioni di polizza per l'annualità assicurativa 2011, all'art. 34 lett. a), prevedono nel caso di erosione del Fondo, l'attivazione della clausola "drop down", in base alla quale ogni e qualsiasi esborso connesso ad un sinistro, ricade sull'Assicuratore;

- che la ASL VCO dovrà provvedere direttamente alla liquidazione delle singole voci di spesa connesse al sinistro RCT ASL VCO 2011-392 (B.S.L.A.), salvo scioglimento della riserva per l'importo già inserito nello Stato Passivo FARO in L.C.A.;

## **DATO ATTO**

- che la SOS Contenzioso e Supporto Legale – Assicurazioni ha inoltrato la Sentenza n. 9010/2022 della Corte di Cassazione al Loss Adjuster SHAM ed all'Assicuratore FARO in LCA, al fine di acquisire parere in merito all'opportunità di riassumere il giudizio e, nel caso, di confermare l'incarico all'avv. Paolo SALVINI di Torino, che ha rappresentato l'Azienda nei precedenti gradi di giudizio;

- che FARO, con nota protocollo d'arrivo n. 24087/22 del 13.04.2022, comunicava di concordare con la decisione di riassumere il giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano, confermando l'incarico all'avv. Paolo SALVINI di Torino;

- che, a seguito di specifica richiesta di SHAM, in data 23.05.2022, l'avv. SALVINI forniva una propria valutazione tecnica della vertenza, dalla quale emerge chiaramente l'opportunità di curare la riassunzione del giudizio;

- che, acquisite le valutazioni tecniche dell'avv. SALVINI, SHAM comunicava, in data 30.05.2022, di concordare con le medesime e quindi sull'opportunità di riassumere il giudizio in appello, invitando il legale a fornire preventivo di spesa per il proprio onorario;

- che l'avv. Paolo SALVINI risulta tra i professionisti di cui alla selezione operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino, per la formazione di un elenco di avvocati, per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale, successivamente recepito anche dalla ASL VCO;

- che i professionisti aderenti alla citata selezione hanno, fra l'altro, accettato di tariffare il proprio onorario secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014;

- che in data 03.06.2022, l'avv. SALVINI presentava preventivo per l'incarico di riassunzione del giudizio in argomento, avanti la Corte d'Appello di Milano, ammontante a € 15.612,58 lordi e redatto applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- che in data 06.06.2022 SHAM confermava la congruità del preventivo presentato dall'avv. SALVINI;

**TENUTO CONTO** della opportunità rilevata sia dal Loss Adjuster sia dall'Assicuratore di riassumere il giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano, sussistendo valide argomentazioni a sostegno di un nuovo pronunciamento della Corte, più favorevole all'Azienda;

**CONSIDERATO** - che l'avv. Paolo SALVINI rientra tra i professionisti di cui alla sopraccitata selezione operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino;  
- che l'avv. SALVINI ha già rappresentato l'Azienda nei precedenti gradi di giudizio e della opportunità di assicurare la continuità difensiva;  
- che SHAM e FARO in LCA confermavano l'avv. SALVINI quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa in giudizio dell'Azienda;

**RITENUTO** quindi opportuno individuare quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa della ASL VCO l'avv. Paolo SALVINI con studio legale in Torino (TO) Via Morghen n. 9, precisando che tale incarico viene gli viene attribuito in quanto professionista rientrante nella selezione di avvocati civilisti operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino, per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale, successivamente recepito anche dalla ASL VCO;

**RICHIAMATO** il Contratto per la gestione sinistri RCT – anno 2011 - sottoscritto tra la ex A.O.U. "San Giovanni Battista" di Torino ora AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino, in qualità di delegata della Regione Piemonte e l'allora Studio RAVINALE di Torino ora "SHAM Assicurazione e Gestione Sinistri";

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

1°) di affidare, per i motivi esposti in premessa e su indicazione del Loss Adjuster SHAM di Torino e dell'Assicuratore FARO in LCA, l'incarico per la riassunzione di giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano, in relazione ai fatti oggetti del sinistro VCO-



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2011-392 (B.S.L.A.), all'avv. Paolo SALVINI con studio professionale in Torino – Via Morghen, 9;

- 2°) di dare atto che l'incarico viene attribuito all'avv. Paolo SALVINI in quanto professionista rientrante nella selezione di avvocati civilisti operata dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino e per assicurare la continuità difensiva, avendo il legale già seguito tutti i precedenti gradi di giudizio;
- 3°) di dare atto che gli oneri conseguenti all'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente, preventivabili in € 15.612,58 lordi, stante l'intervenuta erosione del Fondo Regionale annualità 2011 e la messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A, dovranno essere liquidati dalla ASL VCO che successivamente provvederà a chiedere lo scioglimento della riserva a FARO per la somma erogata;
- 4°) di dare atto di accantonare, in considerazione di quanto esposto al punto 3°), l'importo presunto di € 15.612,58 lordi, sul Fondo Accantonamento 2.65.02.02 – esercizio 2022 – per la copertura degli oneri conseguenti all'affidamento dell'incarico legale all'avv. SALVINI;
- 5°) di dare atto che l'incarico de quo, consistendo nella trattazione della singola controversia, rientra nella fattispecie del contratto d'opera professionale affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto escluso dall'obbligo di CIG, in quanto soggiace alle previsioni di cui all'art. 17 D.Lgs 50/16 (Contratti esclusi), giusta Delibera ANAC n. 907/18;
- 6°) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge.